

menti addotti del dr. Zanetti in favore dell' origine retica della Legge Utinense. (1) Nuove fonti del diritto italiano medioevale. (2) Secondo C. Neumeyer (3) la validità contemporanea e conterranea dei diritti nazionali è, in massima parte, di importazione franca e la sua diffusione in Italia incontrò resistenza. Dal IX al XIII secolo ebbero vita in Italia il diritto salico, il ripuario, l' alemanno, il bavaro, il borgognone; molto diffuso fu il diritto longobardo; trovasi traccia del diritto gotico. Il diritto personale decadde poi, per il prevalere del diritto romano, e per il rinvigorirsi della potenza della città. Si cominciò dall' acconsentire a ciascuno la scelta del diritto. Nell' Italia meridionale, il diritto longobardo sopravvisse fino al sec. XIV, ancorchè accanto a lui vigoreggiassero altri diritti, romano, bizantino, franco, normanno. Anche in Sicilia troviamo il diritto romano, e proprie leggi vi ebbero i Saraceni e gli Ebrei. Il lavoro del N., ancorchè condotto soltanto su fonti edite, porta a risultati nuovi e soprattutto armonizza in un insieme grandioso ed originale infinite notizie (4).

---

Torino. — C. CALISSE, *Storia del diritto italiano*, I: Le fonti, 2<sup>a</sup>, ed., Firenze, Barbera, pp. 389, 16.<sup>o</sup>

(1) *Per la determinazione dell' età e della patria della così detta Lex Rom. Rhet. Curiensis*, Torino, Bocca, 1901.

(2) *Scripta anecdota glossatorum actate composita scilicet Pillii, Jacobi Bertaldi, Alberti de Gaudino, Joh. Viterbiensis, Vacellæ aliorumque*, cur. J. B. Palmerio, F. Schupfer, H. Solmio, C. Salmenini, C. Cicognario, H. Besta, A. Palmerio, Bononiæ Alumni (è il t. 3 della *Bibl. jurid.* di A. Gaudenzi).

(3) *Die gemeinrechtliche Entuickelung des internation. Privat- und Strafrechte bis Bartolus, I: Die Geltung der Stamsrechte in Italien*, München, Schweitzer, 1901, pp. XI, 313.

(4) V. FEDERICI, *Un transunto dell' Ars Notaria di Giovanni da Tilbury*, *Boll. soc. filol. romana*, n. 4 (da un ms. romano del sec. XIII) — A. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statuario nella giurisprudenza del sec. XIII*, *Riv. ital. sc. giurid.*